



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI ORISTANO

ORDINANZA TARIFFARIA PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO NEL PORTO DI ORISTANO

ORDINANZA N. 59/ 2014

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Oristano:

- **VISTA:** L'istanza prot. n. 32/2014 datata 29 Settembre 2014, ed assunta a protocollo al n° 11705 in data 01 Ottobre 2014, presentata dalla MOBY S.p.A - Divisione Rimorchiatori, concessionaria del servizio di rimorchio nel porto di Oristano, intesa ad ottenere una revisione delle tariffe in atto vigenti;
- **VISTO:** Il regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel golfo di Oristano, nei pontili di Torregrande e nel Porto di Oristano, approvato con Decreto del Ministro dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna datato 30 Gennaio 2008;
- **ESPLETATA:** L'istruttoria di rito ai sensi della Circolare n. DEM 3/1589 in data 17 giugno 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna;
- **VISTA:** La Circolare MINFTRA/DINFR/ n. 1977 in data 20 febbraio 2007 con la quale il Ministero dei Trasporti comunica i criteri e meccanismi di formazione delle tariffe di rimorchio portuale;
- **VISTA:** La Circolare MINFTRA/DINFR/ n. 2512 in data 6 marzo 2007 con la quale il Ministero dei Trasporti comunica i criteri e meccanismi di formazione delle tariffe di rimorchio portuale – Numeri indice anno 2007;
- **ANALIZZATI:** i dati contenuti nell'istanza tariffaria per la verifica biennale del porto di Oristano anno 2013 costi e i ricavi dell'esercizio del servizio di rimorchio e in particolare: i costi del personale marittimo, il costo medio delle manutenzioni negli ultimi 5 (cinque) anni, il costo dei consumi e lubrificanti e il fatturato relativo all'anno 2012 e 2013;
- **VISTO:** Il foglio prot. N. 6.02.06/11842 datato 03/10/2014 con il quale si invitavano le associazioni di categoria ad esprimere il proprio parere entro i termini di 30 giorni dettati dalla circolare prot. n° DEM3/189 datata 17/06/2003, si prende atto che l'associazione di categoria FEDARLINEA non ha fatto pervenire il proprio parere entro i termini di 30 giorni alla data del 13/11/2014;

- **VISTI:** I pareri delle sotto elencate associazioni di categoria:

- **ASSOPORTI:** Il foglio datato 18/12/2014 acquisito a protocollo al n° 15763 in data 18-12-2014 con il quale non esprimono alcun parere in quanto non dovuto;
- **FEDERIMORCHIATORI:** il foglio datato 13/10/2014 acquisito a protocollo al n° 15529 in data 15/12/2014 con il quale si esprime parere favorevole all'aumento tariffario del +4.47%;
- **FEDERAGENTI:** il foglio datato 05/11/2014 assunto a protocollo al n° 13570 in data 05/11/2014 con il quale si ritiene non opportuno un aumento tariffario;
- **CONFITARMA:** il foglio datato 12/11/2014 assunto a protocollo al n° 13955 in data 12/11/2014 con il quale esprime parere favorevole a quanto contenuto nella circolare M_IT/PORTI 4658 del 30.04.2014 concernente un aumento tariffario del +4.47%;
- **ASSORIMORCHIATORI:** il foglio datato 12/11/2014 assunta al protocollo al n°13959 in data 12/11/2014 con il quale si esprime parere favorevole ad un aumento tariffario del +4.47%;

- **VISTI:** Gli articoli 101 e 1173 del Codice della Navigazione:

DETERMINA

L'aumento delle tariffe per il servizio di rimorchio nella misura del **+4,47%**

ORDINA

Articolo 1. Con decorrenza dalle ore 00.01 del giorno 01 Gennaio 2015 le tariffe relative al servizio di rimorchio delle navi in entrata ed uscita dal porto di Oristano o che eseguono movimento nell'ambito portuale descritto dall'articolo 1 del Regolamento per il servizio di rimorchio sono fissate come segue per ogni rimorchiatore impiegato e per prestazioni di durata non superiore ad un'ora;

- navi fino a 1000 G.T.		€	308,69
- navi da 1.001 G.T.	a 2.000 G.T.	€	679,93
- navi da 2.001 G.T.	a 4.000 G.T.	€	744,57
- navi da 4.001 G.T.	a 6.000 G.T.	€	975,59
- navi da 6.001 G.T.	a 8.000 G.T.	€	1.245,77
- navi da 8.001 G.T.	a 10.000 G.T.	€	1.463,04
- navi da 10.001 G.T.	a 11.000 G.T.	€	1.566,84
- navi da 11.001 G.T.	a 15.000 G.T.	€	1.616,94
- navi da 15.001 G.T.	a 20.000 G.T.	€	1.669,28
- navi da 20.001 G.T.	a 25.000 G.T.	€	1.719,47
- navi da 25.001 G.T.	a 30.000 G.T.	€	1.773,78
- navi da 30.001 G.T.	a 35.000 G.T.	€	1.815,05
- navi oltre 35.000 G.T.	per ogni 2.000 G.T. in più	€	55,10

Per le navi non dotate di Certificato Internazionale di stazza (G.T.), le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda G.T. ottenuto utilizzando la sottoindicata formula:

$$G.T. = KIV \text{ (dove } V = 2,832 \text{ VLT e } KI = 0,2 + 0,2 \text{ Log. } 10 V \text{)}$$

(VLT = volume lordo totale desumibile dal quadro dei calcoli della stazza nazionale)

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa ricompresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella Circolare n. 653/94, che consente, sia pure con una approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula del R.I.N.A. il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del Certificato di Stazza Internazionale:

$$G.T. = VE \times a \text{ (dove } VE = L \times B \times H \text{)}$$

L = lunghezza in metri risultante dal Certificato Internazionale di Bordo Libero;

B = larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

H = altezza murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

a = F(VE), da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

	VE	A
Fino a	400	0.58
	1.000	0.43
	5.000	0.35
	10.000	0.34
	25.000	0.33
	50.000	0.32
	100.000	0.31
	150.000	0.30
	200.000	0.29
	250.000 e oltre	0.28

Per le navi traghetto, il valore della stazza risultante dal Certificato Internazionale da Stazza o dall'applicazione delle formule suddette andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

- Traghetti passeggeri = 0.69
(passeggeri, RO/RO, cargo ferries)

- Traghetti merci = 0.85
(RO - RO Cargo General Cargo)
(RO - RO Containers Ships)
(RO - RO Cargo ferries)
(RO - RO Cargo Vehicles Carriers)

L'appartenenza dei traghetti all'uno o all'altro tipo risulta dal certificato di classe oltre che dai libri/registri degli istituti di classifica.

Per i casi eccezionali (rappresentati dal fatto che insorgono dubbi sulla veridicità del dato relativo all'altezza totale della nave da utilizzarsi per l'ampliamento della formula IMO) si farà ricorso al vecchio sistema denominato VAL di cui alla circolare n. 545642 del 27.10.1991, al fine di comprare i valori risultanti dal sistema VAL e di commisurare la tariffa del servizio portuale al valore fra i due che risulti più elevato.

- Articolo 2.** Per prestazioni di rimorchio nella rada antistante il porto e per prestazioni presso i pontili di Torregrande, le tariffe di cui sopra, sempre per la durata di un'ora, saranno maggiorate del 40 %.
- Articolo 3.** Attesa sottobordo:
a) per attesa fino ad un'ora o frazione di essa: € 116,17;
b) per attesa fino alla prima ora, per ogni ora o frazione di ora superiore a 15 minuti: € 95,54
- Articolo 4.** Per prestazioni di rimorchio a nave con macchine inattive o spente le tariffe sopra stabilite sono aumentate del 30 % per ogni categoria.
- Articolo 5.** Per le prestazioni di rimorchio iniziate dopo le ore 17.00 e fino alle ore 20.00 dei giorni feriali, la tariffa è aumentata del 20 %. Per le prestazioni iniziate dopo le ore 20.00 e fino alle ore 08.00 dei giorni feriali la tariffa è aumentata del 50 %.
- Articolo 6.** Per le prestazioni di rimorchio iniziate alle ore comprese tra le 08.00 e la 17.00 del sabato la tariffa è aumentata del 20 %. Per le prestazioni iniziate dopo le ore 17.00 e fino alle ore 20.00 del sabato la tariffa è aumentata del 40 %. Per le prestazioni iniziate tra le ore 20.00 del sabato e le ore 08.00 della domenica la tariffa è aumentata del 70 %.
- Articolo 7.** Per le prestazioni di rimorchio iniziate nelle ore comprese tra le 08.00 e le 17.00 dei giorni di domenica o festivi riconosciuti la tariffa è aumentata del 50%. Per le prestazioni iniziate dopo le ore 17.00 fino alle ore 20.00 dei giorni festivi la tariffa è aumentata del 70 %. Per le prestazioni iniziate dopo le ore 20.00 del giorno festivo e fino alle ore 08.00 dei giorni successivo feriale, la tariffa è aumentata del 100 %.
- Articolo 8.** Per le prestazioni di rimorchio effettuate a cavallo di due orari che comporti differenti retribuzioni, si applica la tariffa vigente al momento d'inizio della prestazione.
- Articolo 9.** Per le prestazioni di rimorchio, agli effetti tariffari, si intende una prestazione di durata non superiore ad un'ora. Per prestazioni di durata superiore si applicherà per ogni ora o frazione successiva una tariffa ridotta del 40 %.
- Articolo 10.** Le presenti tariffe si intendono stabilite per operazioni di rimorchio con cavi forniti dalla nave. Nel caso di rimorchio con cavi forniti dal rimorchiatore la tariffa è aumentata del 20 %.
- Articolo 11.** Per prestazioni rese a navi della Marina Militare Italiana le tariffe sono ridotte del 20 % sulla stazza lorda considerata pari all'80 % del dislocamento.

Articolo 12. Per ogni rimorchiatore ordinato, giunto sottobordo e non utilizzato entro un'ora per causa non imputabile al rimorchiatore stesso sarà corrisposto un compenso pari al 60 % della tariffa prevista per quel tipo di nave. Trascorsa l'ora sarà considerata sospesa e i rimorchiatori saranno lasciati liberi.

Articolo 13. Per i servizi di assistenza alle navi, resi per esigenze di sicurezza o durante operazioni carico/scarico materiali pericolosi sarà corrisposto un compenso nelle seguenti misure:

- per ogni ora di assistenza in orario normale € 101,73 e le seguenti maggiorazioni:

a) 50 % per straordinario diurno feriale e orario ordinario del sabato e festivo;

b) 75 % per straordinario notturno feriale o straordinario diurno del sabato o festivo;

c) 100 % per straordinario notturno del sabato e festivo.

Articolo 14. Ogni maggiorazione o riduzione deve essere computata sulla tariffa base.

Articolo 15. L'ordinanza tariffario della Capitaneria di Porto di Oristano n. 38/2012 del 24 Dicembre 2012 è abrogata.

Oristano, li 24 dicembre 2014

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Rodolfo RAITERI

